

Data	Prot. n.	Organo
29/12/2011	55	CS

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese – prima attuazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 10 novembre 2011, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto;

visto l'art. 38, comma 5, del citato D.L. 78/2010 che prevede "al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici e della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi";

visto l'art. 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - e successive modificazioni in base al quale "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese".

visto il DPCM del 22 Luglio 2011 che, in attuazione della disposizione sopra citata ha stabilito che "A decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica", impegnando le amministrazioni ad effettuare un'attenta mappatura dei servizi da informatizzare e/o rendere telematici, previa definizione di un programma di rilascio, a cadenza almeno semestrale.

vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 112/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, le limitazioni previste all'art. 66 in tema di *turn over* del personale della Pubblica Amministrazione, con l'obbligo, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, di adottare iniziative volte a ridurre la spesa incidendo sugli assetti organizzativi;

Data	Prot. n.	Organo
29/12/2011	55	CS

considerate le indicazioni governative di garantire servizi di qualità, riducendo, al contempo, i costi delle Amministrazioni pubbliche, anche in termini di ottimizzazione delle risorse interne;

tenuto conto che per rispondere all'aumentata aspettativa di servizi di qualità che garantiscano tempestività, semplificazione, superamento delle barriere spazio-temporali, autogestione degli adempimenti, è necessario un modello di servizio sempre più basato sulla telematizzazione e sulla multicanalità;

considerata la piena maturità tecnologica del Sistema Informativo dell'Istituto, che consente una graduale telematizzazione dei servizi offerti alle imprese;

considerato che l'Istituto, in ottemperanza a quanto previsto dal citato DPCM 22 Luglio 2011 intende avviare da subito il processo di graduale previsione di obbligatorietà nell'utilizzo dei servizi telematici nelle comunicazioni con le imprese;

tenuto conto dell'elevato livello di telematizzazione già conseguito relativamente:

- presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 1124/1965 per l'autoliquidazione annuale dei premi e contributi associativi, con cui tra l'altro è comunicata anche la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate del premio - ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 59, comma 19, della Legge n. 449/1997, e ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della Legge n. 144/1999 - o la relativa revoca;
- domanda di ammissione al beneficio di cui all'art. 1, commi 780 e 781 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite l'indicazione nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni;
- comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte di cui all'art. 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965, connesse all'autoliquidazione;

tenuto conto altresì dell'esigenza di informatizzare la comunicazione degli elenchi trimestrali dei lavoratori soci delle cooperative di facchini e dei relativi dati retributivi ai fini della regolazione del premio speciale unitario sulla base delle retribuzioni effettive ai sensi del Decreto Legislativo n. 423/2001;

preso atto che le Associazioni di categoria nell'incontro informativo svoltosi il 14 dicembre u.s. hanno espresso apprezzamento e condivisione in merito al percorso che l'Istituto intende intraprendere verso la graduale previsione dell'esclusività del canale telematico per i servizi offerti alle aziende, a cominciare dalle denunce retributive delle ditte attive per l'autoliquidazione 2011/2012 - comprese le istanze/comunicazioni in esse gestite - dalle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte ai fini della predetta autoliquidazione e dalla presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori di cooperative di facchinaggio, da gennaio 2012;

considerato che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 giugno 2003 - di approvazione della delibera del Commissario Straordinario n. 454 del 5 dicembre 2002 - il termine per la comunicazione in via telematica dei dati retributivi per il calcolo del premio assicurativo è stato fissato al 16 marzo, fermo restando il pagamento del premio entro il 16 febbraio;

Data	Prot. n.	Organo
29/12/2011	55	CS

vista la relazione del Direttore Generale in data 20 dicembre 2011,

DETERMINA

a decorrere da gennaio 2012 avvengono esclusivamente per via telematica:

- la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro di lavoratori subordinati e assimilati, nonché da parte dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, in occasione dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi e dei contributi associativi, relativamente alle ditte attive, compreso il settore marittimo ed entro il termine previsto nella delibera del Commissario Straordinario n. 454 del 5 dicembre 2002;
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte prevista dall'articolo 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965, compreso il settore marittimo;
- la comunicazione di volersi avvalere della facoltà di versare il premio annuale di autoliquidazione in quattro rate, nonché della revoca della volontà di avvalersi della predetta facoltà, comprese le ditte esonerate dall'obbligo di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni;
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane, prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, comprese quelle esonerate dall'obbligo di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni;
- la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio ai sensi della legge n. 142/2001 e del decreto legislativo n. 423/2001, nonché delle relative retribuzioni effettive per la regolazione dei premi speciali unitari.

Avv. Gian Paolo SASSI

